

Legge regionale 02 marzo 1976, n.11

Suppressione del Consorzio di bonifica della Val d'Era con sede in Volterra e contributo regionale per il ripiano del disavanzo economico-finanziario dello stesso.

ARTICOLO 1

Il Consorzio per la bonifica della Val d'Era costituito con DM 22-1-1931 n. 345 e con sede in Volterra, stante l'esaurimento dei fini e sentito il parere favorevole degli organi del Consorzio, e' soppresso ai sensi dell'art. 62 del RD 13-2-1933 e la sua attivita' cessa con la data del 31 dicembre 1975.

La Regione Toscana subentra negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi derivanti dalla cessazione del Consorzio di bonifica per quanto riguarda le opere pubbliche del consorzio stesso.

La giunta regionale procedera', con successivo provvedimento da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina del commissario liquidatore.

ARTICOLO 2

Alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica cui provvede attualmente il Consorzio, provvedera', in via provvisoria e fino all'approvazione della legge di delega in materia di bonifica, la Regione a partire dal giorno successivo alla cessazione di attivita' del Consorzio.

Per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse privato i proprietari degli immobili possono costituire consorzi di miglioramento fondiario.

ARTICOLO 3

Per il personale dipendente dal Consorzio che entro la data del 31 dicembre 1975 non sia stato collocato a riposo in virtu' della normativa vigente, o non sia stato assunto dalle Province, dai Comuni o dalle Comunita' montane aventi giurisdizione nel comprensorio di operativita' del Consorzio in corrispondenza anche del trasferimento delle opere pubbliche alle competenze degli enti locali, ovvero non sia stato assunto da altri consorzi di bonifica, il rapporto di lavoro cessa alla data del 31-12-1975.

Al predetto personale si applica, in quanto applicabile, la normativa relativa alla soppressione dei posti di organico dei consorzi di bonifica prevista dai contratti e dagli accordi sindacali della categoria.

ARTICOLO 4

Ai fini del pagamento delle rate di ammortamento in capitale ed interessi a fronte di prestiti e mutui garantiti con il rilascio di delegazioni sulle entrate del Consorzio derivanti dai contributi a carico delle ditte consorziate, e per far fronte alle spese amministrative, il Commissario liquidatore provvede annualmente ad emettere i ruoli di contribuenza, approvare gli atti ed eseguire le operazioni conseguenti con i poteri già attribuiti agli organi del Consorzio.

Per l'attività amministrativa il Commissario liquidatore si avvarrà del personale dipendente dalla Regione che sarà indicato dal presidente della Regione con proprio ordine di servizio.

ARTICOLO 5

Per tutto quanto non disposto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 27 e seguenti del Codice civile e agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.

Resta comunque ferma la vigilanza ed il controllo della Regione sulla procedura di liquidazione del Consorzio.

ARTICOLO 6

Al fine di consentire la conclusione della procedura di liquidazione senza ulteriori aggravii della contribuenza consortile, la Regione stanziava un contributo straordinario di L. 120.000.000 per la copertura del disavanzo economico - finanziario.

Alla erogazione del contributo provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

ARTICOLO 7

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge si fa fronte con i fondi di cui al cap. 29760 "Contributo regionale per il ripiano del disavanzo economico - finanziario del Consorzio di bonifica della Val d'Era" del bilancio dell'anno 1975 che si istituisce con la seguente variazione:

Capitoli da ridurre

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4a - Azione ed interventi in campo economico

Rubrica 3a - Foreste

Cap. 20700

Interventi per la sistemazione dei bacini montani, frane, per il consolidamento delle pendici, dune litoranee ecc. e ricostituzioni boschive e formazione di aziende agricole forestali (RD n. 3267 del 13-12-1923 e LR 2-8-1972 n. 24) L. 120.000.000

Capitolo di nuova istituzione

Cap. 20760

Contributo per il ripiano del disavanzo economico - finanziario del Consorzio di Bonifica della Val d'Era L. 120.000.000

ARTICOLO 8

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 2, Comma 1, della presente legge, prevista in L. 120.000.000 si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nel bilancio 1976 con la seguente dizione "Spesa di manutenzione delle opere di bonifica già gestite dal disciolto Consorzio dalla Val d'Era".

Tale spesa trova la sua copertura con la riduzione di pari importo nel bilancio 1976 del capitolo corrispondente al 13100 del bilancio 1975.